

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

PROVINCIA DI PIACENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione di G.C. n. 141 del 31.12.2020

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO APPLICATIVO

ART. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE E PER L'INNOVAZIONE

ART. 3 – RILEVANZA ECONOMICA DELL'OPERA O LAVORO, SERVIZIO, FORNITURA
E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO

ART. 4 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL
GRUPPO DI LAVORO

ART. 5 – PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI
INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 6 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' SVOLTE IN FORMA MISTA

ART. 7 – CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI
COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE.

ART. 8 – PRINCIPI DELLE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

ART. 9 – LIMITAZIONE ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

ART. 10 – LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE

ART. 11 – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento e ambito applicativo

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato semplicemente «codice»).

Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di:

- programmazione della spesa per investimenti,
- valutazione preventiva dei progetti
- predisposizione e il controllo delle procedure di bando
- predisposizione e il controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici,
- responsabile unico di procedimento,
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione,
- collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità
- collaudatore statico, ove necessario.

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture per i quali viene redatto uno specifico progetto, o capitolato speciale d'appalto con le caratteristiche di cui all'articolo 23, del D.Lgs 50/2016;

In ogni caso, a termini dell'art. 113, c.2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione i cui compiti sono definiti dal D.M. 49 del 07.03.2018 e s.m.i. ovvero per appalti di importo inferiore ad € 500.000,00 ricorrere le ipotesi di cui alle lettere b) , c) d) ed e) del punto 10.1 delle Linee Guida ANAC n. 3 .

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento :

- le forniture di acquisto di beni di consumo
- i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non hanno le caratteristiche specificate nella deliberazione della Corte dei Conti – Sezione autonomie - del 21.12.2018, n.2.
- tutti i lavori, servizi e forniture affidate ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del codice , ovvero gli affidamenti diretti di importo complessivo al netto di IVA inferiore ad € 40.000 e i lavori in amministrazione diretta
- **tutti i lavori , servizi e forniture la cui esecuzione è stata affidata senza una previa procedura comparativa**

Alla ripartizione del fondo partecipano il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui sopra, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente Responsabile di Settore o del Segretario Comunale, nel caso in cui il Responsabile di Settore partecipi ad una delle attività alle quali viene riconosciuto l'incentivo in argomento e comunque su proposta di quest'ultimo.

Ai fini della corretta individuazione dell'ambito applicativo del presente Regolamento, per i casi dubbi si terrà conto delle eventuali norme di legge interpretative successive, nonché delle interpretazioni di Enti o Organi di controllo superiori. Resta salva e impregiudicata la facoltà di inviare specifici quesiti di chiarimento ai Ministeri competenti.

Articolo 2 – Definizione delle attività incentivabili

Per attività incentivabili ai sensi del presente regolamento deve intendersi:

- a) per “programmazione della spesa di investimento”: la predisposizione di un documento di analisi con calcolo sommario della spesa relativa all’investimento. Le attività di programmazione della spesa di investimento relative a forniture e servizi sono incentivabili solo qualora comportanti la redazione di documenti complessi esplicitamente richiesti dall’Amministrazione;
- b) per “valutazione preventiva dei progetti”: la predisposizione dell’apposito atto di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 avente i contenuti ivi previsti;
- c) per “predisposizione e controllo delle procedure di gara” (“fase di affidamento”): le attività di predisposizione e controllo del capitolato tecnico-amministrativo, delle determinazioni a contrarre, dei bandi, delle lettere di invito, ecc.;
- d) per “esecuzione dei contratti pubblici” (“fase dell’esecuzione”): le attività svolte dal direttore lavori, dal direttore dell’esecuzione di cui agli artt. 101 e 102 del D. Lgs. 50/2016 e dai rispettivi collaboratori;
- e) per attività di Rup: le attività svolte dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e dai relativi collaboratori;
- f) per attività di collaudo, collaudo tecnico amministrativo, verifica di conformità, collaudo statico: le attività così come individuate nel D.Lgs. 50/2016.

Per l’applicazione del presente regolamento, i contratti che possono dar luogo agli incentivi per funzioni tecniche sono suddivisi in:

- 1) lavori;
- 2) forniture di beni;
- 3) servizi continuativi;
- 4) servizi non continuativi.

Articolo 3 - Costituzione del fondo incentivante e per l’innovazione

A valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 1, articolo 113, del d.lgs. 50/2016 ed s.m.i. nel Bilancio di previsione è costituito apposito fondo interno d’incentivazione e innovazione per risorse finanziarie non superiori al 2% dell’importo degli appalti di lavori, servizi e forniture posti a base di gara.

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni individuate nel sopracitato articolo 1 del presente regolamento, nonché fra i loro collaboratori.

Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di

implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento.

E' costituito apposito capitolo di bilancio per l'allocazione della relativa somma fino alla sua effettiva utilizzazione.

L'80% di cui sopra si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del comune.

Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica, qualora in sede di gara si verificano dei ribassi o, in sede esecutiva, dei ritardi o criticità non dovuti ai dipendenti.

Il fondo è costituito mediante apposito accantonamento, di norma, all'interno del quadro economico della singola opera o lavoro, servizio, fornitura.

Le varianti conformi all'art. 106 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta.

L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza le varianti.

Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

Articolo 4 – Rilevanza economica dell'opera o lavoro, servizio, fornitura e quantificazione del fondo

Per i lavori, servizi e forniture, la percentuale massima stabilita è così graduata in ragione della spesa a base d'asta, esclusa IVA:

Importo posto a base di gara per opere e lavori	Quota % da destinare al fondo
Fino a € 40.000	0%
da € 40.000,01 a €750.000,00	2%
da €750.000,01 a €1.500.000,00	1,8%
da €1.500.000,01 a €5.000.000,00	1,6%
Oltre €5.000.000,01	1,4%

Importo posto a base di gara per forniture e servizi	Quota % da destinare al fondo
Fino a € 40.000	0%
*da € 40.000,01 a € 221.000,00	2%

*da € 221.001,00 ad € 500.000,00	1,8 %
da € 500.000,01 a €1.000.000,00	1,6%
da €1.000.000,01 a €5.000.000,00	1,4%
Oltre € 5.000.000,01	1,2%

*per le fattispecie di cui alle lettere b) , c) d) ed e) delle Linee Guida ANAC n. 3

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

Per gli appalti di servizi pluriennali l'accantonamento delle somme destinate al fondo è effettuato nella prima annualità per le attività di programmazione della spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, nelle annualità successive per le attività di RUP e per la direzione dell'esecuzione dei contratti.

Articolo 5 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dei fondi di cui alle norme che precedono sono attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

incentivi per lavori e opere			
fasi del procedimento	% quota	attività specifica	% quota
programmazione degli interventi ex art.21 codice	10%	redazione e aggiornamento POP	5%
		preventivazione spesa per investimenti	5%
verifica preventiva dei progetti art. 26 codice	10%	attività di verifica dei progetti	7%
		validazione dei progetti	3%
fase di affidamento	10%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi capitolati lettere di invito etc)	10%
fase dell'esecuzione	45%	attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	5%
		direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo, certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario	40%
responsabilità del procedimento ufficio del RUP	25%	attività elencate all'art.31 codice o previste da altre disposizioni di legge inerenti il RUP	25%
	100%		100%

incentivi per servizi e forniture			
fasi del procedimento	% quota	attività specifica	% quota
programmazione degli interventi ex art.21 codice	5%	redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi	5%
fase di affidamento	30%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi capitolati lettere di invito etc)	30%
fase dell'esecuzione	40%	attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti	5%
		direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità	35%
responsabilità del procedimento ufficio del RUP	25%	attività elencate all'art.31 codice o previste da altre disposizioni di legge inerenti il RUP	25%
	100%		100%

Ai collaboratori tecnici e amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica non superiore al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Nel caso in cui le opere, i lavori e le forniture e i servizi vengono acquisiti attraverso le centrali di committenza CUC, la quota percentuale relativa alla fase di affidamento è ridotta del 50%. Nel caso di dipendenti dell'ente distaccati presso la CUC per le attività di cui al comma 1, spetta ai dipendenti incaricati l'intera quota.

Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo e che dovesse su autorizzazione del Responsabile del Servizio prestare ore di lavoro straordinario per il rispetto della tempistica di cui all'art. 8 non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.

E' ammesso il cumulo di incarichi, e quindi di aliquote, in caso di sovrapposizione di funzioni con il limite previsto dall'art. 10.

Articolo 6 - Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture

Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.

Individuazione del gruppo di lavoro

Il Responsabile del Settore o il Segretario Comunale, nel caso in cui il primo partecipi ad una delle attività per le quali è previsto il riconoscimento dell'incentivo in parola, di norma, a completamento della fase programmatica:

- a) Conferisce gli incarichi di: RUP, verificatore progettuale, direttore dei lavori o dell'esecuzione dell'appalto, Collaudatore Tecnico o Verificatore di Conformità,
- b) Individua nominativamente i collaboratori dei soggetti di cui sopra, che partecipano alla suddivisione dell'incentivo;
- c) Suddivide, tra i soggetti coinvolti, le percentuali di partecipazione;
- d) Indica le modalità per l'espletamento delle attività;
- e) Assegna i tempi per il compimento delle attività;
- f) Stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati o per inadempimento, espressa in termini di riduzione percentuale del compenso spettante.

Nel caso in cui le attività sopra indicate debbano essere espletate dal Segretario Comunale, quest'ultimo si avvarrà della collaborazione del RUP, che presenterà una sua proposta.

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, si provvederà ad aggiornare il nuovo team.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o gran parte degli atti e delle funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica compresa tra il 25 e il 50% della corrispondente percentuale. Detta percentuale è definita nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.

Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.

Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% della percentuale spettante.

Articolo 7 – Disciplina delle attività svolte in forma “mista”

Qualora intere fasi vengano svolte esternamente, l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui all'art. 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Articolo 8 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Qualora in fase di realizzazione dell'opera, erogazione del servizio o della fornitura, non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori o della direzione dell'esecuzione e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

Qualora in fase di attuazione dell'opera, erogazione del servizio o della fornitura, non vengano rispettati i tempi previsti, le penali, da applicare ai soggetti incaricati delle prestazioni di cui all'art. 4, per ogni singolo giorno di ritardo, sono stabilite in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo spettante ai dipendenti e, comunque, complessivamente non superiore al 10 per cento, dell'importo relativo alla specifica prestazione.

Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato ritardo.

Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia collegabile alle attività del personale.

Potrà essere richiesta dall'incaricato proroga dei termini al Responsabile che ha provveduto all'incarico. Lo stesso potrà concedere la proroga richiesta, ovvero, con provvedimento motivato, rigettarla ed applicare le penali.

Non è prevista l'applicazione della penale laddove il dipendente dimostri che il ritardo è determinato da cause oggettive a lui non imputabili, debitamente attestato dal RUP con un apposito provvedimento.

Le quote di incentivo non erogate per applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo **sono destinate ad incrementare proporzionalmente l'ammontare degli incentivi per ciascun opera o lavoro , servizio o fornitura previsti nell'anno successivo a quello in cui si rendono disponibili.**

Articolo 9 - Modalità di individuazione del gruppo di lavoro

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avendo riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

Articolo 10 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

Ai sensi dell'art 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono

superare l'importo del 50 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 11 - Liquidazione del compenso incentivante

Ai fini della liquidazione dell'incentivo da ripartire tra i soggetti individuati nel Gruppo di lavoro con apposito atto, il responsabile del procedimento propone al Responsabile di settore, l'adozione del relativo atto secondo i dettagli di seguito definiti:

- a) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione ed affidamento:
 - > il Responsabile di Settore dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - > il responsabile di settore assume la determinazione di liquidazione.

- b) Per la quantificazione ed erogazione degli incentivi relativa alla fase di esecuzione:
 - > il responsabile del procedimento documenta al responsabile di settore competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura evidenziando gli eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati della funzioni/attività;
 - > il responsabile di settore valuta quanto svolto sulla base della documentazione ricevuta;
 - > il responsabile di settore assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con la liquidazione annuale quantificata su base di quanto eseguito/accertato

- c) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - > il responsabile del procedimento documenta al responsabile di settore competente l'esito positivo del collaudo/ certificazione di regolare esecuzione/ verifica di conformità evidenziando gli eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati della funzioni/attività;
 - > il responsabile di settore valuta quanto svolto sulla base della documentazione ricevuta;
 - > il responsabile di settore assume la determinazione di liquidazione.

La determinazione per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Responsabile di settore al Servizio Organizzazione e Personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 12 – Centrale Unica di Committenza (CUC)

In caso di attività svolta dalla CUC alla stessa è attribuito un incentivo corrispondente alle attività effettivamente svolte come dettagliate nelle tabelle di cui all'art. 4, comunque non superiore al 25 % di quello complessivo spettante al gruppo di lavoro.

La quota è assegnata su richiesta della CUC e detta quota verrà detratta da quella complessiva spettante al personale del Comune.

Nel caso in cui la procedura di gara venga svolta completamente all'interno della struttura comunale, la suddetta quota, prevista a favore della CUC, verrà riconosciuta al RUP e suoi collaboratori.

Articolo 13 - Entrata in vigore

Le norme di cui al presente regolamento, purché siano state accantonate le relative somme e tenuto conto di quanto precisato nell'ultima parte del precedente articolo 1, si applicano alle attività avviate dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.